

ORIGINALE
Parte



GIUDICE DI PACE
LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° _____

Cron. N° _____

R.G. N° _____

REP. N° _____

Grat. Patr. N° _____

Mod.3/SG N° _____

OGGETTO

Opp. Ex art. 615 c.p.c.

Il Giudice Onorario di pace di Lamezia Terme, avv. Domenico Monaco,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. _____ § R.G. vertente

TRA

_____, c.f. _____, rappresentata e difesa

dall'avv. Daniela Costa e presso lo studio di questa domiciliata in
Catanzaro alla via T. Campanella n.55;

OPPONENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in p.l.r.p.t., con sede in
Catanzaro, contumace;

PREFETTURA DI CATANZARO, in p. del Prefetto p.t., contumace;

- OPPOSTI -

CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente si rileva che sulla diretta impugnabilità del ruolo non vi sono dubbi, attesa la recente statuizione della Cassazione a Sezioni Unite del 02.10.2015 n. 19704.

L'impugnativa riguarda il ruolo n.3717 del 2004 relativo alla cartella di pagamento n. 03020040020856556000 per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada riferite commesse nel 2003: sussiste dunque la competenza del Giudice adito ex art. 615 c.p.c. in quanto l'opponente eccepisce principalmente l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione e la mancata notifica degli atti propedeutici.

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.

La mancata costituzione e produzione delle parti opposte, con conseguente inadempimento dell'onere probatorio a loro carico, non consente di verificare la legittimità del procedimento amministrativo di iscrizione a ruolo e la ritualità delle notificazioni degli atti.

Ne consegue, in mancanza di prova della notifica anche di altri atti interruttivi, l'accoglimento dell'opposizione per intervenuta prescrizione, ex art. 209 CdS e per come ritenuto anche dai recenti arresti della Suprema Corte (Ex pluribus Cass. Ord. N.20213/2015), e la declatoria di annullamento del ruolo e della suddetta cartella.

Tale decisione assorbe gli altri motivi di impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice Onorario di pace di Lamezia Terme:



Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il ruolo n.3717 del 2004 relativo alla cartella di pagamento n. 03020040020856556000;
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Catanzaro nelle rispettive rappresentanze di legge e in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione al suo procuratore ex art. 93 c.p.c., che si liquidano ex DM n.55/2014 in complessivi €. 380,00, di cui €. 50,00 per spese, oltre a rimb. Forf., IVA e CAP come per legge.

Lamezia Terme il 05.10.2018

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
avv. Domenico Monaco

DE. ... 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Anna GUZZO)

Doz. - 2 copie
Rilasciata copia esecutiva all'Avv.

D. Cortese
Nell'interesse di _____
il 8-2-2019

IL CANCELLIERE

Doz. - 2 copie
D. Cortese
Nell'interesse di se. ma. di. della H
il 8-2-2019

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI LAMEZIA TERME

Addi 1-2-2019

richieste nr. 6 copie

di pagg. 3

autentiche non autentiche

da Avv. D. Cortese

Rilasciate il 8-2-2019

Esenti ex art. 46 L. 4/91

CANCELLIERE
CELESTA Deotto